

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 106

23 novembre 2011

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MEO, NALDI,  
SCONCIAFORNI, DEFRANCESCHI, MORICONI

## ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE FLUVIALE DEL SECCHIA

Oggetto assembleare n. 2016

## Relazione

Il bacino idrografico del fiume Secchia ha un'estensione di oltre 2000 kmq ed appartiene al grande sistema acquifero padano. Il fiume nasce in provincia di Reggio Emilia dall'Alpe di Succiso, nei pressi del Passo del Cerreto, in prossimità del confine tosco-emiliano, in una delle aree più suggestive e spettacolari dell'Alto Appennino Reggiano; nel primo tratto scorre incassato fra gole profonde, scavando il proprio letto fra rocce arenacee e, più a valle, fra gessi triassici risalenti a oltre 200 milioni di anni fa. La maggior parte del suo corso, poi, interessa il territorio di Reggio Emilia e Modena, per confluire infine, dopo un percorso di 172 chilometri, come affluente di destra, nel Po in provincia di Mantova.

Le caratteristiche territoriali, ambientali ed ecologiche di questo bacino idrografico portano dunque a valutare alto il valore biologico di questo corridoio che rappresenta, nonostante la forte antropizzazione che ne incide fortemente l'esistenza, una importante connessione ecologica fra l'Appennino e il fiume Po.

Nel 1989 le Province di Modena e Reggio Emilia ed i Comuni di Modena, Campogalliano e Rubiera hanno dato vita ad un Consorzio volontario per la realizzazione e la gestione del "Parco Fluviale del Fiume Secchia", da sviluppare attraverso interventi di tutela e di riqualificazione ambientale e paesaggistica, a cui nel 1996 aderisce anche il Comune di Carpi in quanto all'epoca proprietario dei campi acquiferi siti nell'area del parco in località Fontana.

Questo ente ha fin da subito operato per assicurare il coordinamento e l'integrazione delle risorse umane e finanziarie disponibili ponendosi l'obiettivo di "raggiungere uno sviluppo economico... compatibile con la protezione ambientale e le esigenze sociali" in piena sintonia con i principi affermati alla conferenza internazionale sull'ambiente di Göteborg del giugno 1997.

A testimonianza degli sforzi operati, nello stesso anno al Consorzio è stata affidata la gestione della Riserva naturale orientata "Cassa di espansione del fiume Secchia", istituita con delibera del Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna n. 516 del 17/12/1996, con una estensione di circa 260 ettari nella zona di maggior pregio naturalistico, che ha determinato l'inserimento di questa area nella rete regionale e nazionale delle aree protette.

Ulteriore, strategico ed importante passo amministrativo del Consorzio è stato il suo ampliamento concretizzatosi alla fine del 2003 con l'aumento del numero degli enti soci dagli storici 6 agli attuali 16: le Province di Modena e Reggio Emilia, i Comuni di Campogalliano, Modena, Rubiera, Casalgrande, Castellarano, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Formigine, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo ed il raggruppamento dei Comuni di Carpi, Novi e Soliera.

Tra le proprie finalità istitutive, l'ente si è dunque posto l'obiettivo di operare in modo integrato nella tutela e valorizzazione dei territori rivieraschi del bacino del fiume Secchia, nonché di stimolare processi di sviluppo nel rispetto del valore ambientale e paesaggistico dei luoghi. Altro proposito fondamentale è quello di erogare servizi, proporre iniziative destinate alle scuole e al pubblico, migliorare il rapporto uomo/natura attraverso l'esercizio di attività culturali, educative, del tempo libero, dello sport e del turismo sostenibile. Il Consorzio provvede inoltre alla salvaguardia e al controllo del territorio organizzando e coordinando attività di vigilanza svolte dagli enti istituzionalmente preposti e da guardie volontarie.

In virtù delle finalità statutarie sopra esposte, fin dalla sua prima costituzione, per promuovere la conoscenza e il rispetto dell'ambiente il Consorzio ha realizzato negli anni una serie di progetti didattici, scientifici, divulgativi e culturali, anche di durata pluriennale, incentrati non solo su aspetti floro-faunistici, ma anche di carattere storico-antropologico, didattico-sociale con particolare attenzione ed interesse rivolti alle categorie fragili, nonché di pianificazione territoriale.

Il Consorzio, a partire dalla sua trasformazione avvenuta alla fine dell'anno 2003, ha ricalibrato la propria attenzione su alcuni obiettivi strategici di massima, finalizzati alla creazione di un sistema conoscitivo integrato, quali:

- formulazione di progetti attuativi di scala territoriale adeguata, attinenti alla riqualificazione ambientale dell'asta fluviale del Secchia;
- attivazione di azioni finalizzate all'acquisizione di risorse finanziarie interne ed esterne al sistema locale;
- raccordo degli aspetti gestionali del fiume Secchia e dei territori limitrofi e degli interventi svolti sul territorio ai fini idraulici nel pieno rispetto delle leggi vigenti in tale materia.

In conseguenza degli obiettivi specifici sopra richiamati nel mese di settembre dell'anno 2006 l'assemblea consorziale con proprio atto n. 15 ha definitivamente approvato il progetto strategico denominato *ProgettoSecchia - Piano d'Area - Masterplan del sistema fluviale del Secchia*, a seguito dell'approvazione e della condivisione dei temi in esso contenuti da parte di tutti gli enti consorziati.

Alla redazione del Masterplan è seguita un'ulteriore amplificazione progettuale con l'avvio della seconda fase attuativa finalizzata alla predisposizione dei protocolli d'intesa con i singoli enti consorziati per l'attuazione del Masterplan e di quanto in esso unitariamente condiviso.

Contestualmente alle suddette azioni progettuali di condivisione tecnica e politica, l'assemblea consorziale con proprio atto n. 10 del 30/06/2006 avente per oggetto "*Adozione modifiche allo statuto ed alla convenzione del Consorzio per adeguamento alla legge regionale n. 6/2005*" poneva le basi per l'adeguamento normativo ed istituzionale dell'ente alla nuova normativa regionale. Conseguentemente tutti gli enti soci hanno provveduto ad approvare nei rispettivi consigli comunali e provinciali il nuovo

statuto, il quale, a seguito della stipula formale della nuova convenzione, è entrato definitivamente in vigore il 13/4/2007.

Questo susseguirsi di azioni progettuali su vari livelli operativi, sia di tipo tecnico, ma soprattutto di tipo politico, ha di fatto decretato l'avvio della procedura per la verifica di fattibilità per la proposta di realizzazione di un parco regionale secondo i dettami della L.R. n. 6/2005, nell'area del medio e basso corso del Secchia.

Questa volontà è stata confermata dagli enti consorziati in sede di assemblea consorziale in prima battuta nel corso del mese di novembre 2006 contestualmente all'approvazione dell'assemblamento generale del bilancio (deliberazione n. 18 del 25/11/06) in cui, fra le altre cose, venivano stanziati fondi necessari per procedere con l'attivazione di due azioni progettuali propedeutiche, strettamente interconnesse fra loro, da un lato per la predisposizione del progetto di fattibilità per la proposta di istituzione del parco regionale del Secchia nell'ambito del piano triennale della Regione Emilia-Romagna e dall'altro per la realizzazione di un studio per l'inserimento e la valorizzazione della Riserva naturale orientata "Casse di espansione del fiume Secchia" in una più ampia realtà territoriale.

In ottemperanza ai formali impegni assunti dagli enti consorziati, l'indirizzo lavorativo e progettuale del Consorzio nel corso del 2007 è stato dunque quello di predisporre una proposta base di parco fluviale regionale, confacente alle specifiche indicazioni contenute nella nuova legge L.R. n. 6/2005, presentata innanzitutto alle amministrazioni provinciali di Modena e Reggio Emilia ed in un secondo momento ai comuni territorialmente interessati nel corso di un incontro ad hoc organizzato sul finire del mese di maggio 2007.

La volontà nel perseguire congiuntamente questi importanti obiettivi di tutela è stata così confermata dall'assemblea consorziale con l'adozione della propria deliberazione n. 17 del 21/12/2007 avente per oggetto "*Approvazione proposta progettuale per l'istituzione del parco fluviale regionale nell'area del medio e basso corso del fiume Secchia, dal Pescale fino al confine mantovano, da inserire nei rapporti provinciali delle aree protette da presentare sul piano triennale della Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 6/2005*".

Successivamente, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 6 del 2005 sono stati sentiti i portatori di interesse ed è stata organizzata una Conferenza con gli Enti locali interessati e con le organizzazioni professionali agricole: grazie ad una importante e sinergica collaborazione le Province di Modena e Reggio Emilia hanno organizzato due incontri pubblici volti ad illustrare la proposta progettuale approvata nel dicembre 2007 e tenutisi il primo a Modena nel febbraio 2008 ed il secondo a Reggio Emilia nell'aprile 2008 ed a cui sono stati invitati i Sindaci dei comuni rivieraschi dei territori di Modena e Reggio Emilia, le Associazioni economiche, agricole, venatorie, ambientaliste dei territori di Modena e Reggio Emilia, il Consorzio Parmigiana-Moglia-Secchia (oggi Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale), il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, e naturalmente il Consorzio di gestione del parco fluviale del Secchia.

Questo susseguirsi di fasi si è poi definitivamente concretizzato con l'inserimento della proposta di istituzione del parco fluviale regionale del Secchia nell'ambito del "Programma 2009-2011 per il Sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000" con prima proposta approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 614 del 04/05/2009 e successivamente

approvato in via definitiva dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 243 del 22/7/2009.

A seguito delle disposizioni regionali, le due Province di Modena e Reggio Emilia di concerto hanno sentito nuovamente i portatori di interesse organizzando, presso la sede del Consorzio di gestione del parco fluviale del Secchia, degli incontri specifici con le varie Associazioni di categoria, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 6 del 2005, per illustrare in modo dettagliato ed esaustivo la proposta di parco approvata dalla Regione Emilia-Romagna, per acquisire eventuali osservazioni e/o suggerimenti integrativi, il tutto con il seguente calendario:

- settembre 2009 associazioni agricole e venatorie di Modena;
- novembre 2009 associazioni agricole e venatorie di Reggio Emilia;
- dicembre 2009 cavaatori e associazioni ambientaliste di Modena e Reggio Emilia.

Da questo lungo processo partecipato nasce pertanto la presente proposta, che interessa le vaste aree di greto fluviale ricadenti nei comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Formigine, Modena, Novi, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo e Soliera in Provincia di Modena e di Casalgrande, Castellarano e Rubiera in Provincia di Reggio Emilia. Il tratto individuato è quello che va dalla stretta del Pescale a sud fino al confine regionale a nord per un'estensione totale di 5.616 ettari, di cui 5.149 ettari in zona di Parco e 467 ettari in Area Contigua.

Oltre alle aree con ambienti ripariali lungo il Secchia, il territorio del Parco comprende la cassa di espansione del Secchia, realizzata sulla sinistra idrografica, utilizzando vecchie cave, per regolare le piene del fiume. La cassa di espansione è costituita da vasti specchi d'acqua permanenti con isolotti, penisole e vegetazione tipica degli ambienti umidi di pianura ricca di specie arbustive e arboree mesofile e igrofile ed estesi tifeti e fragmiteti. Inoltre sono presenti vasti greti ghiaiosi, stagni e siepi ai margini del fiume.

Nel territorio del Parco sono inclusi gli ambiti di due siti di Rete Natura 2000: il SIC/ZPS IT4030011 "Casse di espansione del Secchia" e il SIC IT4040012 "Colombarone" in cui sono presenti habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario, mentre nelle immediate vicinanze del territorio del Parco sono presenti altri quattro siti di Rete Natura 2000: ZPS IT4040015 "Valli di Gruppo", ZPS IT4040016 "Siepi e Canali di Resega-Foresta", ZPS IT4030019 "Casse di espansione del Tresinaro", ZPS IT4040017 "Valle delle Bruciate e Tresinaro".

Agli indiscussi pregi naturalistici del territorio proposto a Parco si accompagnano modalità di gestione e di sfruttamento territoriale di particolare impatto. Si fa riferimento all'attività di

estrazione degli inerti e alle regimazioni ad uso irriguo che caratterizzano l'area; entrambe sono riferibili a condizioni di utilizzo storiche delle risorse ambientali della conoide del fiume Secchia. Obiettivo primario dell'istituendo Parco in quest'ottica è quello di favorire una migliore integrazione delle attività con l'ambiente nel quale sono inserite e di avviare un processo di recupero e di rinaturazione coordinato dell'intera asta fluviale, facilitando l'integrazione delle competenze di tutti gli Enti presenti sul territorio dell'area protetta.

#### **Descrizione dell'articolato della proposta di legge**

In riferimento specifico ai contenuti dell'articolato del presente progetto di legge, si specifica quanto segue:

All'Art. 1 - Istituzione del Parco regionale sono contenute le indicazioni relative agli ambiti territoriali interessati e i riferimenti alla perimetrazione approvata (specificata in cartografia alla scala 1:25.000).

All'Art. 2 sono indicate le finalità del Parco. Tra queste, in particolare, si mette in luce la necessità di approfondire le conoscenze tecnico-scientifiche inerenti il territorio del Parco, sotto il profilo naturalistico, conservazionistico, storico-culturale.

All'Art. 3 sono riportati gli obiettivi gestionali del Parco, tra i quali quelli di promuovere azioni di riqualificazione ambientale dei settori degradati, una miglior gestione delle attività insistenti nell'area, la divulgazione e la promozione turistica dei valori naturalistici, economici e socio-culturali del territorio.

All'Art. 4 per quanto riguarda l'Ente di gestione del Parco si rimanda alle norme della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i..

L'Art. 5 - Zonizzazione descrive la composizione territoriale del Parco indicando per ogni zona (Zona del Parco e Area Contigua) gli elementi naturali, paesaggistici, culturali, economici e storici interessati.

L'Art. 6 - Norme di salvaguardia disciplina le attività insistenti nel territorio del Parco, con criteri differenti in base alla zonizzazione interna. Le norme di salvaguardia sono da ritenersi applicabili dall'entrata in vigore della legge istitutiva fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco.

All'Art. 7 - Misure di incentivazione, sostegno e promozione sono contenute le azioni di valorizzazione del territorio che il parco intende promuovere per il perseguimento delle finalità istitutive ed il raggiungimento degli obiettivi gestionali. Tra queste, numerose sono le misure per la valorizzazione delle attività agricole compatibili e sostenibili, per la promozione di recuperi naturalistici e di interventi a sostegno della biodiversità e della divulgazione ambientale.

Nell'Art. 8 - Norme transitorie e finali si rimanda, per gli aspetti non disciplinati dalla legge istitutiva, alla L.R. 6/2005.

## PROGETTO DI LEGGE

### Art. 1

#### *Istituzione*

1. Con la presente legge è istituito il Parco regionale fluviale del Secchia. Il perimetro del Parco è individuato dalle Tavole allegata alla presente legge e ricade nell'ambito territoriale dei seguenti Comuni:

- a) Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Formigine, Modena, Novi, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo e Soliera in Provincia di Modena;
- b) Casalgrande, Castellarano e Rubiera in Provincia di Reggio Emilia.

### Art. 2

#### *Finalità*

1. Le finalità istitutive del Parco sono:

a) la tutela degli habitat, della flora e della fauna, il ripristino degli ecosistemi alterati da interventi antropici, la conservazione dei paesaggi naturali e seminaturali, al fine di garantire la salvaguardia della biodiversità e dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economici e sociali;

b) la tutela e la ricostituzione degli equilibri idraulici e dei sistemi idrogeologici;

c) la promozione, la conoscenza e la fruizione responsabile dei beni naturali, ambientali e paesaggistici, nell'ottica di sviluppare presso le comunità locali un comune senso di appartenenza e una consapevolezza in grado di determinare scelte condivise di gestione sostenibile delle emergenze territoriali;

d) il recupero delle identità storico-culturali locali e di quelle tradizionali buone pratiche di gestione territoriale che hanno fino ad oggi consentito di ottenere prodotti tipici di qualità, in un quadro sinergico di potenziamento delle politiche di conservazione ambientale e di fattiva collaborazione tesa ad incrementare lo sviluppo delle attività socio-economiche compatibili.

### Art. 3

#### *Obiettivi gestionali*

1. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:

a) la ricerca, il monitoraggio e la gestione del patrimonio floristico, vegetazionale e faunistico;

b) il recupero dell'alveo del fiume e delle sue pertinenze ad una condizione di naturalità e funzionalità ecologica;

c) la razionalizzazione dell'attività estrattiva e la riqualificazione degli ambiti interessati dalle coltivazioni di cava, dagli impianti di trasformazione e dalla viabilità di servizio, al fine di recuperare progressivamente all'originaria naturalità le fasce di pertinenza fluviale;

d) la realizzazione e la manutenzione di percorsi pedonali e ciclabili attrezzati per una fruizione responsabile e sostenibile, nell'ottica di un incremento ragionato di presenze turistiche sul territorio;

e) il monitoraggio e la prevenzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica;

f) il controllo delle specie faunistiche e floristiche alloctone o responsabili di squilibri ambientali, al fine di contribuire alla riqualificazione degli habitat e al ripristino di ambienti idonei a garantire la presenza delle specie autoctone;

g) lo svolgimento di attività di divulgazione, informazione,

educazione ambientale e educazione alla sostenibilità e la gestione di strutture ad esse connesse (centri visita, punti informativi, Centro Recupero Animali Selvatici, musei);

h) il coinvolgimento delle aziende agricole e dei principali portatori di interesse nelle scelte di programmazione, regolamentazione e gestione dell'area protetta;

i) la concertazione con gli enti locali interessati nelle attività di programmazione, gestione e regolamentazione dell'area protetta;

j) la predisposizione e l'attuazione di strategie integrate e multisettoriali di informazione e marketing territoriale che coinvolgano il Parco, i produttori agricoli e le amministrazioni territorialmente competenti;

k) la promozione e la collaborazione attiva nella definizione di tecniche agricole capaci di prevenire e ridurre il depauperamento e l'erosione accelerata dei suoli, nonché di metodologie atte a limitare l'impatto indotto sugli ambienti naturali dai trattamenti fitosanitari.

### Art.4

#### *Ente di gestione*

Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento e l'attività dell'Ente di gestione si applicano le norme della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i..

### Art.5

#### *Zonizzazione*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, l'area del Parco viene suddivisa nelle seguenti zone:

a) La Zona del Parco, che ricomprende aree appartenenti alle fasce di tutela dei corsi d'acqua, aventi valore naturalistico, paesaggistico, ambientale e aree esterne alle fasce di tutela dei corsi d'acqua da finalizzare al potenziamento del sistema delle aree naturali o da rinaturalizzare;

b) L'Area Contigua, che interessa aree appartenenti alle fasce di tutela dei corsi d'acqua, interessate dalle previsioni del PIAE e dei PAE e che, all'esaurimento del processo estrattivo, potranno essere incluse fra le aree di Parco.

### Art. 6

#### *Norme di salvaguardia*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, si applicano, con riferimento alla zonizzazione, le norme di salvaguardia di cui ai seguenti commi.

2. Nella Zona del Parco è vietata la circolazione motorizzata ad eccezione della circolazione funzionale allo svolgimento delle attività agrosilvopastorali e dei mezzi autorizzati (mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, ricerca, ecc.).

3. Nella Zona del Parco sono consentite le seguenti attività:

a) le opere di trasformazione del territorio, purché specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio;

b) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al disinquinamento del territorio nel rispetto delle specie degli habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di salute/incolumità pubblica;

c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente esclusivamente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro

scientifico nonché di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni di cui alle lett. a), b), c), d) dell'Allegato alla L.R. n. 31/2002 (Disciplina generale dell'edilizia), ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d'uso tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune.

4. Nella Zona del Parco e nell'Area Contigua sono permesse le attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività compatibili con le finalità istitutive del Parco ed in particolare sono consentite le seguenti attività:

a) agricole, forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonché le infrastrutture necessarie al loro svolgimento, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale previste dal Piano Territoriale;

b) le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco, ferma restando la necessità di dare priorità al recupero del patrimonio edilizio esistente;

c) gli interventi finalizzati alla difesa idrogeologica e al disinquinamento del territorio, nel rispetto delle specie degli habitat di interesse conservazionistico o per provati pericoli di salute/incolumità pubblica;

d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico nonché di restauro e risanamento conservativo secondo le definizioni di cui alle lett. a), b), c), d) dell'Allegato alla L.R. n. 31/2002, ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d'uso tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno delle attività agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune.

5. Nella Zona del Parco sono vietate le seguenti attività:

- a) l'attività venatoria;
- b) l'insediamento di impianti di trasformazione di inerti;
- c) la raccolta e l'asportazione di fossili, minerali e concrezioni;
- d) l'introduzione di specie vegetali e animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi;
- e) il campeggio libero;
- f) il sorvolo a bassa quota con mezzi aerei ed elicotteri, fatte salve le operazioni di soccorso ed emergenza;
- g) l'accensione di fuochi, se non preventivamente autorizzata dall'Ente di gestione del Parco;
- h) lo spandimento di liquami e di antiparassitari chimici.

6. Nelle more dell'approvazione del Piano Territoriale del Parco, che definirà limiti e condizioni alle trasformazioni urbane, in Area Contigua valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

7. Gli impianti di trasformazione degli inerti individuati dai PIAE vigenti, compresi gli impianti di produzione di conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi nell'Area Contigua alle condizioni stabilite dai PIAE stessi.

8. Per quanto riguarda la viabilità di servizio agli impianti di trasformazione degli inerti esistenti e alle attività di cava, non

potranno essere attivati ulteriori collegamenti viabilistici salvo quelli finalizzati a limitare il disturbo all'ambiente e/o a ridurre il percorso dei mezzi adibiti al trasporto del materiale estratto, dalle cave agli impianti.

9. Nel periodo compreso tra l'istituzione del Parco e l'entrata in vigore del regolamento di settore di cui all'art. 38 della L.R. n.6/2005 l'attività venatoria nell'Area Contigua è consentita esclusivamente sui terreni non ricompresi in istituti di protezione provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed è disciplinata dai Piani Faunistico Venatori provinciali e dai relativi calendari venatori.

10. L'esercizio dell'attività venatoria in Area Contigua è organizzato in collaborazione con gli ATC territorialmente interessati.

11. E' comunque vietato l'esercizio venatorio da appostamento fisso e il prelievo in deroga di cui all'art. 9 della Direttiva n. 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

12. Fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, la pesca e la raccolta di funghi epigei, tartufi e altri prodotti spontanei avvengono con le modalità e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e secondo la regolamentazione predisposta dagli Enti delegati.

13. In tutte le zone del Parco e nell'Area Contigua è vietato l'insediamento di qualsiasi attività di smaltimento e recupero rifiuti.

#### Art. 7

##### *Misure di incentivazione, sostegno e promozione*

1. Per il perseguimento delle finalità istitutive e il raggiungimento degli obiettivi gestionali del Parco, l'Ente di gestione promuove misure di incentivazione, sostegno e promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio, ed in particolare:

a) valorizzazione e promozione delle produzioni locali con particolare attenzione a quelle biologiche, tipiche e di qualità che costituiscono il legame tra le caratteristiche naturali del territorio e le attività svolte dalle aziende del Parco;

b) istituzione di un "marchio di riconoscibilità" per i prodotti del Parco ottenuti mediante metodologie ecologicamente sostenibili;

c) integrazione della catena agroalimentare e di filiera anche mediante il collegamento a piccole industrie e laboratori artigianali di trasformazione;

d) messa a punto di disciplinari di produzione;

e) promozione e vendita diretta, o in forma associata, dei prodotti con l'eventuale creazione di punti vendita all'interno di spazi messi a disposizione dal Parco o da altri soggetti pubblici;

f) promozione e/o stipula di accordi per incrementare l'uso di prodotti tipici del territorio nella ristorazione;

g) costruzione e incremento dell'offerta di formazione professionale in collaborazione con le strutture specializzate presenti sul territorio, per raggiungere il più ampio numero di cittadini (studenti, agricoltori, tecnici degli enti pubblici, professionisti ecc..) su tematiche inerenti la gestione dell'ambiente e delle sue risorse biotiche e abiotiche;

h) informazione e assistenza tese a facilitare la partecipazione delle aziende interessate alle misure previste dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale e da altre fonti di finanziamento in campo agricolo;

i) coinvolgimento delle aziende agricole nelle attività di conservazione diretta degli habitat naturali, degli ambienti se-

minaturali associati all'uso agricolo, di naturalizzazione, di manutenzione dei sentieri e delle strutture di fruizione dell'area protetta e di ripristino di elementi di valore paesaggistico o conservazionistico;

j) incentivazione di pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscano la tutela della biodiversità, in particolare con mantenimento dei prati aridi, trasformazione dei seminativi in prati stabili, utilizzo di coltivazioni poco idroesigenti, messa a riposo a lungo termine dei seminativi allo scopo di creare zone umide, prati umidi, complessi macchia-radura e prati gestiti principalmente per la flora e la fauna selvatica nelle superfici agricole residue all'interno delle aree esondabili, lungo le fasce destinate a corridoi ecologici e ai margini delle zone umide già esistenti;

k) incentivazione alla creazione di sistemi e bacini di fitodepurazione delle acque e di eco-filtri naturali (quali siepi, filari e boschetti) e applicazione delle migliori pratiche di corretta fertilizzazione dei suoli, al fine della riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;

l) promozione e sostegno per il ripristino e la conservazione degli spazi naturali e semi-naturali tipici degli elementi dell'agroecosistema (filari alberati, siepi, fossati, canalette di scolo e di irrigazione, depressioni, stagni, prati, ecc.) e per la gestione dei bordi degli appezzamenti coltivati e dei fossi di scolo secondo

modalità compatibili con la riproduzione della fauna selvatica;

m) incentivazione della pratica delle coltivazioni a perdere e delle fasce di rispetto per la tutela delle popolazioni di fauna selvatica;

n) promozione di modalità di lavorazioni agricole non impattanti sui siti riproduttivi della fauna selvatica;

o) promozione di interventi di salvaguardia e miglioramento delle aree forestali per accrescerne i caratteri di naturalità e di biodiversità;

p) promozione del recupero, della tutela e della valorizzazione del patrimonio immobiliare storico-culturale del mondo rurale con finalità collettive, turistico-culturali e di servizio e sostegno della popolazione rurale;

q) sostegno e incentivazione allo svolgimento di attività di educazione ambientale e di visita presso le aziende agrituristiche e fattorie didattiche.


#### Art. 8

##### *Norme transitorie e finali*

1. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge si fa rinvio alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i..

Allegato cartografico (di cui all'art. 1)





**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.